



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**VERBALE dell'adunanza della Commissione Elettorale d'Appello per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università del giorno 22/07/2015, alle ore 9.30**

Il giorno 22 luglio 2015 alle ore 9.45 la Commissione Elettorale d'Appello, nominata con Decreto Rettorale n. 1974 del 28.05.2015, si riunisce presso il Rettorato in via Verdi, 8 nelle persone di:

Prof.	Paolo	VENTURELLO	Presidente
Prof.ssa	Alessandra	ROSSI	
Avv.	Beatrice	SCIOLLA	
Sig.	Niccolò	CESARÒ	
Dott.ssa	Antonella	VALERIO	

Giustifica l'assenza il Sig. Antonio Volpe. Il Prof. Gallo annuncia telefonicamente il proprio ritardo. Il Presidente dispone che si dia comunque corso all'istruttoria preliminare.

Sono altresì presenti la dott.ssa Teresa Fissore e la dott.ssa Susanna Pisu quali componenti del gruppo di lavoro permanente per le elezioni accademiche anno 2015.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida e aperta la seduta.

La Commissione elettorale d'Appello è stata convocata con mail del 15 luglio 2015, a seguito della presentazione, nei termini prescritti dal Regolamento elettorale emanato con D.R. n.1638/2015 del 8.5.2015, di un ricorso proposto dal Sig. Renato Masin - candidato per il personale tecnico amministrativo collegio A, Senato Accademico - avverso la decisione della Commissione elettorale in data 6 luglio 2015.

Il Presidente richiama il "*Regolamento Elettorale per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie, integrato con il Capo II Svolgimento delle operazioni di voto telematico*" (D.R. n.1638/2015 del 8.5.2015), e in particolare l'art.45 che stabilisce "*la Commissione elettorale di appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare, le schede, i verbali dei seggi e i verbali della Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere ogni altra attività istruttoria che venga ritenuta opportuna. - Le decisioni della Commissione elettorale d'Appello sono definitive*".

Il Presidente richiama inoltre il D.R. n. 1723 del 15 maggio 2015 relativo all'indizione delle elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie articolate in due turni nonché il D.R. n.1726 del 15 maggio 2015 relativo all'indizione delle elezioni dei componenti del Comitato di Selezione ex art.55 dello Statuto di Ateneo.

Dà, pertanto, atto che nei giorni 2-3 e 7-8 luglio 2015, si sono svolte, con modalità telematica, le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico e nelle Commissioni istruttorie del Senato Accademico dell'Università nonché le elezioni del Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto.

La Commissione Elettorale, nella seduta del 6 luglio 2015, come risulta dal verbale e relativi allegati ha:

- verificato *"la regolarità delle operazioni elettorali"*, mediante esame dei verbali di seggio e, tenuto conto dell'esito dello scrutinio telematico pubblico svoltosi a conclusione delle votazioni per il I turno, proclamato gli eletti;
- preso atto della presentazione di un ricorso da parte del candidato per il personale tecnico amministrativo collegio A Senato Accademico, Sig. Renato Masin e lo ha esaminato, rilevando dopo ampia discussione che *"...non è fondato alla luce di una serie molteplice di motivi ed è pertanto respinto"*.

Al verbale della Commissione Elettorale è stata data immediata pubblicità mediante pubblicazione nella sezione del portale dedicata alle elezioni del Senato Accademico.

In data 14 luglio 2015, ore 14.15, è pervenuto all'indirizzo mail elezioni.senato@unito.it un nuovo ricorso da parte del medesimo Sig. Renato Masin (all. 1) indirizzato al Presidente della Commissione elettorale d'Appello avverso la decisione della Commissione elettorale sopra richiamata.

Giunge alle ore 10.50 il Prof. Carlo Emanuele GALLO.

La Commissione procede alla discussione dell'impugnazione. Con detto ricorso l'interessato chiede l'annullamento e il rinnovo delle elezioni dei componenti del Senato Accademico e dei componenti del Comitato di Selezione.

Al termine della discussione la Commissione, all'unanimità, preliminarmente rileva che essendo il Sig. Masin candidato per il Collegio A del Senato Accademico è carente di alcun interesse per ciò che riguarda le elezioni dei componenti del Comitato di Selezione; la medesima carenza di interesse si ravvisa in capo al Sig. Masin per quanto riguarda le elezioni degli altri rappresentanti in Senato Accademico e nelle Commissioni istruttorie del Senato Accademico in ordine alle quali egli non aveva i requisiti richiesti per l'elezione.

Quanto al merito, la Commissione ritiene che il ricorso in appello non contenga elementi tali da comportare la riforma di quanto ritenuto dalla Commissione Elettorale nella seduta del 6 luglio 2015, che perciò conferma: *" Il primo luogo, vi è sicuramente una forte, quanto inspiegabile, contraddittorietà fra la doglianza che lamenta la mancata collocazione dei candidati nelle liste elettorali secondo l'ordine di presentazione delle candidature ed il rinvio all'art.3 del D.P.R. n.132/1993 che introduce il diverso, e persino opposto, criterio del sorteggio.*

*In secondo luogo, la prassi amministrativa prima seguita è stata superata di fatto e di diritto dal doveroso utilizzo del "pacchetto informatico" fornito a questa amministrazione dal CINECA, la cui utilizzazione, sicuramente molto opportuna, ha determinato in automatico la collocazione toponomastica delle candidature secondo l'ordine alfabetico. A ciò si aggiunga che ad ogni modo la posizione delle candidature nelle liste elettorali era ben nota, nel senso che ne era agevole la piena conoscenza in senso tecnico, già a far tempo dalla pubblicazione del Regolamento elettorale*

1638/2015 e relativo decreto di indizione delle elezioni n.1723/2015, ed in ogni caso dal momento di pubblicazione sul sito di Ateneo dell'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

*In terzo luogo, lo scarto di voti raccolti dal ricorrente rispetto a quelli ricevuti dai primi due classificati è tale e tanto da rendere non solo possibile ma addirittura doverosa l'applicazione della c.d. prova di resistenza secondo la quale appare del tutto evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non vi sarebbe comunque stato un diverso risultato elettorale qualunque fosse stato il diverso ordine di collocazione delle candidature.*

*A questo riguardo, valga anche il rinvio ai principi di cui all'art. 21 octies delle legge 241/90 alla cui luce ogni eventuale, supposta violazione delle regole formali della procedura risulta irrilevante, e cioè incapace di determinare l'illegittimità del provvedimento allorché questo stesso avrebbe comunque avuto il medesimo contenuto dispositivo."*

La Commissione rileva, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V 15.3.1991 nn.263 e 265 nonché 27.9.1991 n.1210) il mancato rispetto dell'ordine del sorteggio nella scheda elettorale non comporta nullità delle operazioni ma semplice irregolarità che non incide sulla validità dell'espressione del voto. Il principio ben può applicarsi al caso di specie in cui non si è seguito il criterio del sorteggio ma invece l'altro criterio, ugualmente obiettivo, dell'ordine alfabetico.

La Commissione evidenzia altresì che la schermata che si presentava all'elettorato di riferimento (all. 2) si caratterizzava per unicità e chiarezza nell'individuazione dei quattro candidati. I nominativi di tutti i quattro candidati comparivano contemporaneamente nell'unica schermata, di conseguenza non veniva inficiata la possibilità di scelta da parte dell'elettorato attivo di riferimento essendo facilmente leggibile l'elenco stesso e non compromessa la percezione dell'elettore. Si tratta per contro di un elettorato qualificato, con esclusione di ogni possibile pregiudizio già con riferimento alla normale diligenza dell'elettorato medio. Del resto a questo riguardo nulla dice di specifico il ricorrente né offre di provare alcunché. Va ancora sottolineato che addirittura il candidato posizionato nel riquadro in alto a sinistra ha riportato un numero di voti inferiori allo stesso Sig. Masin; va infine evidenziato lo scarto di 42 voti tra la seconda eletta e il Sig. Masin primo dei non eletti.


Va poi smentita la tesi del Sig. Masin riguardo alla asserita prassi amministrativa che prevedeva la collocazione dei candidati secondo l'ordine di presentazione delle candidature. Richiamato quanto già verbalizzato al riguardo dalla Commissione Elettorale di I grado, si aggiunge che durante le elezioni del Rettore svoltesi nel 2013, per la prima volta in modalità telematica, la collocazione dei quattro candidati avvenne in ordine alfabetico, come confermato dalla Società Kion (Cineca) con mail del 20 luglio 2015 (all.3). In ogni caso si fa rilevare che il criterio adottato, come si è visto sin dalle elezioni del Rettore, presenta quei caratteri di oggettività che garantiscono parità di trattamento tra tutti i candidati. Si sottolinea ancora che l'ordine di presentazione dei candidati è sempre stato lo stesso sin dalla pubblicazione sul sito del manifesto dei candidati, esposto anche fuori dal seggio nei giorni della consultazione elettorale.

Per tutte le sovraesposte ragioni, all'unanimità, la Commissione Elettorale d'Appello respinge il ricorso proposto dal sig. Renato Masin.


La seduta è conclusa alle ore 11.30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.


Prof. Paolo VENTURELLO Presidente




Prof. Carlo Emanuele GALLO




Prof.ssa Alessandra ROSSI




Avv. Beatrice SCIOLLA



Sig. Niccolò CESARÒ



Sig.ra Antonella VALERIO





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Torino, 14 luglio 2015

Oggetto: ricorso su Elezioni Senato Accademico

Al chiar.mo Presidente  
Commissione Elettorale d'Appello

Il sottoscritto Masin Renato, candidato per le elezioni del Senato Accademico, Collegio A, a seguito del ricorso inviato alla Commissione Elettorale, ricorre a questa spettabile Commissione Elettorale d'Appello.

Preso atto di quanto deciso dalla Commissione Elettorale che ha rigettato il mio precedente ricorso, lo scrivente ritiene far presente quanto segue:

Il Regolamento Elettorale (D.R. 1638/2015) ed il Decreto di indizione delle Elezioni di rinnovo delle componenti del Senato Accademico e Commissioni Istruttorie e per l'elezione dei componenti del Comitato di Selezione per la designazione dei candidati al ruolo di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Torino (D.R. 1723/2015) non dispongono in via diretta nulla sull'ordine di inserimento dei nomi dei candidati sia sulle schede di voto (schede di voto anche telematiche) e sia sui manifesti. Tuttavia, sia il citato Regolamento Elettorale all'art. 49 e sia il Decreto di Indizione citato all'art.11 dispongono che, per tutto quanto non previsto da tali Regolamenti, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti relative all'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali.

Il riferimento sembra essere al D.P.R. 132 e s.m.i. del 28 Aprile 1993 che, all'art.3, precisa, in sintesi, che sulle schede di votazione e sui manifesti elettorali, i nominativi dei candidati vengano apposti, a cura della Commissione Elettorale circondariale, secondo un ordine progressivo a seguito di sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista convocati. Questo è un dato di fatto.

Un altro dato di fatto è che nelle trascorse elezioni per il rinnovo dei medesimi organi d'Ateneo sopracitati si è adottato quale criterio di inserimento dei nomi dei candidati sulla scheda elettorale e sui manifesti quello dell'ordine di presentazione delle candidature, considerando tale criterio alla stessa stregua di una procedura di estrazione ed il medesimo criterio è stato adottato in tutte le altre tipologie di elezioni di Ateneo. Tale criterio ha costituito oggetto di una "prassi amministrativa consuetudinaria", per citare la definizione datane dalla Commissione Elettorale di 1° grado. Le attuali elezioni per il rinnovo delle componenti del Senato e del Comitato di selezione si sono svolte per la prima volta con l'utilizzo della procedura di voto telematico. In tale occasione, i nominativi dei candidati sia sui manifesti che sulla scheda di voto telematico sono stati inseriti in ordine alfabetico.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Ma analoghe elezioni svoltesi in recente passato in Ateneo con l'utilizzo della procedura telematica, quali ad es. le recenti elezioni per il rinnovo del Rettore hanno mantenuto l'ordine di presentazione della candidatura, mentre per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti hanno mantenuto il criterio dell'ordine di presentazione della candidatura che è servita da base per effettuare l'estrazione. Anche questo è un ulteriore dato di fatto da rilevare.

Nel corso della attuale elezione, come sopra accennato, i nominativi dei candidati sono stati apposti sia sulla scheda di voto telematico che sui manifesti, sulla base del mero ordine alfabetico. Per dissipare qualsiasi dubbio, il ricorrente comunica di aver scoperto che i competenti organi deputati all'organizzazione di tali elezioni non hanno, tra l'altro, proceduto ad alcun precedente sorteggio delle candidature pervenute. Concluso il termine di presentazione candidature, la procedura telematica Cineca ha fornito a tali organi un elenco generale delle stesse. Sulla scorta di tali dati, i citati organi deputati all'organizzazione hanno scelto di inserire sia sui manifesti elettorali e sia sulle schede di voto telematico i nominativi dei candidati, sulla base del mero ordine alfabetico. Il ricorrente (in via incidentale, occorre far presente, tra l'altro, che il medesimo ha presentato per primo in ordine temporale la propria candidatura) si chiede, quindi, in virtù di quali disposizioni o normative o regolamentari o "consuetudinarie" sia stato deciso da parte dei citati organi deputati all'organizzazione di adottare l'ordine alfabetico dei cognomi sulle schede e sui manifesti. Da quanto sopra descritto, il ricorrente è dell'opinione che, sicuramente, non siano state applicate le norme di rinvio di cui all'art. 49 del Regolamento elettorale e all'art. 11 del Decreto di indizione. Ove si ritenga da parte della competente Commissione Elettorale d'Appello che sia compatibile il rinvio alla normativa delle elezioni comunali, la citata scelta operata dagli organi deputati all'organizzazione elettorale sarebbe allora da considerare illegittima e tale da comportare l'invalidità delle operazioni elettorali e della proclamazione degli eletti. Ove si ritenga, invece, che il rinvio alla normativa delle elezioni comunali non sia applicabile alle attuali elezioni, il ricorrente ritiene che la scelta operata dagli organi deputati sia da considerare ugualmente illegittima, benchè sotto diverso profilo. In tale ipotesi, infatti, si sarebbe in presenza di un comportamento "arbitrario" da parte di tali organi, perchè non supportato da precise disposizioni di ordine normativo, regolamentare, consuetudinario, anzi divergente persino dalla c.d prassi amministrativa consuetudinaria fino a tale momento seguita durante le elezioni di Ateneo. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Elettorale di 1° grado in sede di rigetto del precedente ricorso, lo scrivente, sulla base dei dati tecnici acquisiti, rileva che il pacchetto di gestione informatizzata delle elezioni, fornito dal Cineca all'Università di Torino, "permette", ove così programmato, di gestire l'inserimento dei nominativi dei candidati secondo le diverse modalità volute dai singoli Atenei clienti e recepite dagli specifici Regolamenti elettorali di tali Atenei. Affermare il contrario, comporterebbe proclamare la non autonomia delle scelte dei singoli Atenei in materia di Governance interna, autonomia tra l'altro in varie parti costituzionalmente fondata. Sotto tale aspetto, il comportamento "non doveroso" degli organi deputati all'organizzazione elettorale, tenuto nell' adottare il mero

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ordine alfabetico, senza la scorta di alcuna disposizione di supporto, comporta, ad opinione del ricorrente, la invalidità susseguente delle operazioni elettorali e della proclamazione di tutti gli eletti ai vari organi; tale invalidità non viene "mitigata", a giudizio del ricorrente, grazie al ricorso ai principi di cui all'art. 21 octies della Legge 241/90 operato dalla Commissione Elettorale di 1° grado in sede di rigetto del precedente ricorso dello scrivente. La puntuale collocazione del nome del candidato sulla scheda elettorale, informatizzata o meno, e sui manifesti elettorali, è di fondamentale importanza, come riconosciuto da tutte le normative sui procedimenti elettorali. Anche in questo caso, è possibile affermare che il rispetto delle regole "formali" è esso stesso "sostanza", presupposto ineludibile del rispetto dei principi fondamentali.

Ad opinione del ricorrente, appare singolare, da questo punto di vista, che la Commissione Elettorale di 1° grado, nel trattare il precedente ricorso abbia fatto ricorso all'applicazione della c.d "prova di resistenza"; appare originale, infatti, che a giustificazione del mancato rispetto di norme o di comportamenti senza titolo valido si sottolinei l'esito "iniquo" di tali violazioni, di tali comportamenti.

Il ricorrente ribadisce, dunque, alla luce delle precedenti osservazioni che le citate elezioni di rinnovo sia dei componenti del Senato Accademico, che dei rappresentanti del Comitato di selezione siano da annullare e da rinnovare, assicurando il rispetto di quelle norme che l'Ateneo riterrà di adottare in merito per assicurarne la futura validità .

Nell'eventualità di mancato accoglimento anche di tale ricorso, lo scrivente prenderà in considerazione l'idea di ricorrere alla giustizia amministrativa; è opinione dello scrivente, infatti, che tale strumento potrebbe essere azionato in futuro anche da altri soggetti titolari del medesimo interesse a ricorrere e a cui difficilmente potrà essere opposta la c.d "prova di resistenza" in sede processuale.

Essendo che il mio ricorso è stato fatto su tutte le elezioni la prova di resistenza è stata effettuata solo nel mio caso. Ci sono casi che è ben difficile fare prova di resistenza.

Alcuni esempi:

Collegio A:

Santoiemma Maria Grazia voti 77 – eletta

Masin Renato voti 35 – non eletto

Collegio B:

Pignata Carla voti 44 – eletta

Cassella Maria voti 43 – non eletta

Macro Area 2

Albera Roberto voti 107 – eletto

Scagliotti Giorgio Vittorio voti 96 – non eletto

Commissione Programmazione e sviluppo



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Radicioni Daniele Paolo voti 74 – eletto  
Scavino Marco voti 73 – non eletto

Commissione Didattica  
Martelli Aurelia voti 80 – eletta  
Esposito Roberto voti 79 – non eletto

Commissione Organico di Ateneo  
Busso Sandro voti 71 – eletto  
Valle Andrea voti 42 – non eletto

Commissione Ricerca Scientifica  
Garrascon Garrido Guillermo voti 60 – eletto  
Gotti Stefano voti 55 – non eletto

Comitato di selezione  
Professori ordinari  
Alberico Wanda Maria voti 24 – eletta  
Ferroglio Ezio voti 18 – non eletto

Professori Associati  
Desana Eva, Raffaella voti 30 – eletta  
Belluso Elena voti 29 – non eletta

Ricercatori  
Nazio Tiziana voti 40 – eletta  
Bonino Guido voti 35 – non eletto

Personale Tecnico Amministrativo  
Quattrone Tullia voti 67 – eletta  
Vaccani Daniela voti 57 – non eletta

Da questi dati si evidenzia che la prova di resistenza in molti casi non regge.

Alla luce di tutto ciò ritengo che i risultati siano falsati e pertanto chiedo che le elezioni del Senato Accademico e del Comitato di selezione siano annullate e rifatte.

Cordiali saluti

Masin Renato





# Elezioni Senato Accademico e Comitato di Selezione del CdA - DEMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

02/07/2015 - 05/07/2015

## Candidati per ELEZIONE RAPPRESENTANTI TA - COLLEGIO A

CASSARA' Gino Gaetano

MASIN Renato

ROMAGNOLO Rita

43

SANTOITEMMA Maria Grazia

Candidato selezionato: **Nessuno**

Per favore non candidarsi

Vota candidato

Scheda bianca

*Handwritten notes on the right margin:*  
1st row: M, B  
2nd row: A  
3rd row: m  
4th row: all. 2  
5th row: M



Susanna Pisu &lt;spisu@unito.it&gt;

## Fwd: ordine candidati rettore

1 messaggio

**Patrizia Parisi** <patrizia.parisi@unito.it>

21 luglio 2015 10:36

A: Elezioni Senato Accademico <elezioni.senato@unito.it>

Cc: Susanna Pisu <susanna.pisu@unito.it>

—  
dott.ssa Parisi Patrizia  
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione  
Ufficio Accreditemento e Qualità  
Università degli Studi di Torino  
Via Verdi 8 TORINO  
Tel. 011 / 6704398 Fax 011 / 6702413

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.

La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose di ogni giorno

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Bernardino Macario** <bmacario@kion.it>

Date: 20 luglio 2015 16:25

Oggetto: ordine candidati rettore

A: Patrizia Parisi <patrizia.parisi@unito.it>

Cc: supporto-tecnico-evote <supporto-tecnico-evote@cineca.it>

Buonasera Patrizia,

ti giro la schermata dell'ordine dei candidati dell'elezione del rettore.

CHOICE_ID	CHOICES_CONTEST_ID	CHOICE_O...	EVENT_ID
JNAGMR55R21L219M		1	UNITO-2013-04
FRRVCN54L04E716O		2	UNITO-2013-04
MRGDBR58C21L219G		3	UNITO-2013-04
PGGNMR59H70C677E		4	UNITO-2013-04

AJANI

FERROVE

MERIGHI

ROGGI

Un caro saluto,

Bernardino Macario

0516171436